



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Circolare 18 febbraio 1971, (prot. n. 1224)

UFFICIO CENTRALE PER LA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

Agli Istituti di Credito Agrario
LORO SEDI

e p.c. Agli Ispettorati Provinciali
dell'Agricoltura
LORO SEDI

Agli Assessorati Regionali
dell'Agricoltura
LORO SEDI

Agli Ispettorati Agrari
Compartimentali
LORO SEDI

Oggetto: Estinzione anticipate di mutui assistiti dal concorso statale negli interessi, concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 febbraio 1948, n.114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pervengono a questo Ministero, trasmesse da codesti Istituti, numerose domande di coltivatori diretti intese ad ottenere l'autorizzazione ad estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi loro concessi ai sensi dell'art.2 del D.L. 24 febbraio 1948, n.114 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fruire, in tale sede, della attualizzazione delle quote non ancora maturate del suddetto concorso statale.

Al riguardo, tenuto conto anche del disposto dell'art. 19 del D.P.R. 15 novembre 1965, n.1390, si ritiene opportuno chiarire che, nel caso dei mutui in questione, concernenti acquisti di fondi rustici sottoposti a vincolo quinquennale, agli effetti della decadenza dai benefici fruiti, è sufficiente, per ottenere all'atto della anticipate estinzione del mutuo di favore, l'autorizzazione alla cessione del concorso statale affinché il medesimo possa essere capitalizzato, che il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia accertato, a domanda dell'Istituto mutuante, che la Ditta beneficiaria non è incorsa durante il periodo vincolativo nella decadenza dai benefici fiscali e finanziari di legge e rilasci, conseguentemente, all'Istituto stesso la relativa certificazione.

Deve, pertanto, considerarsi con la presente sciolta la riserva circa il riconoscimento ai mutuatari della facoltà di cedere ed attualizzare il concorso dello Stato formulata in precedenza da questo Ministero con le lettere di autorizzazione per l'anticipata estinzione di mutui di acquisto di proprietà contadina.

Sempre a decorrere dalla presente comunicazione, quindi, l'Istituto di credito interessato, una volta acquisito agli atti il certificato ispettoriale di non decadenza, potrà liberamente concedere l'attualizzazione del contributo statale ai mutuatari che rientrando nelle disposizioni sulla decadenza anteriori a quelle recate dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 ed essendo trascorso il quinquennio vincolativo senza che siano incorsi nella perdita dei benefici hanno chiesto o chiederanno l'estinzione anticipata dei mutui, assistiti dal cennato concorso negli interessi, loro concessi ai



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Circolare 18 febbraio 1971, (prot. n. 1224)

termini del citato articolo 2 del D.L. 24 febbraio 1948, n.114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà gradito un cenno di riscontro.

IL MINISTRO